

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1773}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CERVONE

Presentata il 1° marzo 1973

Disciplina della professione di consulente automobilistico in infortunistica stradale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La delicatezza delle mansioni esercitate dai periti automobilistici e il notevolissimo valore a seguito dello sviluppo automobilistico e del traffico in Italia, richiedono una necessaria e diligente legiferazione relativa alla categoria.

Infatti, tengono ormai, in un primo momento nel quale si cerca di difendere in tutti i campi il principio della specializzazione, precise norme di legge in materia, che diano un minimo di garanzia agli operatori e rappresentino una salvaguardia per coloro — e sono stragrande maggioranza — che esercitano la professione con onestà e scrupolosità, pur essendo insidiati ogni giorno nell'esercizio professionale, in assenza di norme di legge, da vari dilettranti o speculatori.

Mentre per il passato per svolgere tale compito si ritenevano sufficienti solo cognizioni empiriche, e tanto anche ai fini degli incarichi giudiziali, recentemente con lo sviluppo travolgente dei progressi tecnologici si richiedono più approfondite conoscenze e tale attività professionale va prendendo forma e figura di una vera e propria scienza tecnico-legale.

Nel settore responsabilità civile, l'intensificarsi della contestazione giudiziale, richiederanno, nel consulente tecnico, una preparazione sempre più specializzata, non disgiunta

dall'osservanza sempre più rigorosa di una dignità e onestà professionale, nell'interesse sia dell'automobilistica sia dell'istituto assicurativo e sia, soprattutto, della giustizia.

Essendo tuttavia trascorsi anni senza che alcuna iniziativa governativa si sia concretata, sembra opportuno presentare la presente proposta di legge, la quale tende a riconfermare l'esigenza della regolamentazione della professione demandando l'applicazione di essa all'apposito regolamento.

In quella sede il Governo potrà in tal modo coordinare le disposizioni del presente provvedimento, ma sin d'ora si darà una giusta soddisfazione alla categoria interessata che vedrà finalmente accolto il principio di un riconoscimento legislativo della sua autonomia professionale.

Non occorre commentare le singole norme della proposta di legge: basti ricordare che esse si soffermano sulla creazione dell'albo e su alcune particolari limitazioni per l'esercizio della professione di perito automobilistico in infortunistica stradale che dimostrano sufficientemente il criterio rigorosamente obiettivo che ha ispirato la presente iniziativa; per il resto provvederà il Governo con ampia discrezionalità. Con queste precisazioni e queste nuove garanzie non potrà mancare il consenso della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'albo nazionale dei consulenti tecnici in infortunistica stradale e chi ne fa parte è denominato « consulente » del ramo.

ART. 2.

Per esercitare la professione è obbligatoria l'iscrizione all'albo nazionale.

Possono essere iscritti coloro che svolgono esclusivamente attività di consulente in infortunistica stradale.

ART. 3.

Per essere iscritti nell'albo nazionale occorre essere cittadini italiani ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza media superiore tecnica o titolo equipollente;

b) che attestano di essere di buona condotta morale e civile;

c) che abbiano raggiunto il 21° anno di età;

d) attestato di corsi di formazioni per la infortunistica stradale;

e) iscrizione all'albo dei periti esperti della CCIAA e all'albo dei consulenti del tribunale per l'infortunistica stradale.

ART. 4.

Coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *d)* e *e)* dell'articolo 3, possono entrare a far parte dell'albo nazionale dopo aver superato un esame di abilitazione o su giudizio insindacabile del consiglio di presidenza, se comprovati di aver esercitato, alla medesima data della domanda, l'attività di consulente del ramo da almeno 4 anni, e senza interruzioni e parimente essere iscritti all'albo del tribunale e alla camera di commercio.

ART. 5.

Possono essere iscritti all'albo speciale: ingegneri, periti industriali e geometri, e periti agrari, che pur essendo iscritti ad ordini od albi professionali, desiderano svolgere l'attività di consulente in infortunistica stradale ed essere in possesso del certificato alla lettera *d)* dell'articolo 3.

ART. 6.

Nessuno può avere il titolo né esercitare la professione di consulente in infortunistica stradale se non è iscritto all'albo nazionale di cui all'articolo 1.

La violazione di tale disposizione è punita a norma dell'articolo 348 del codice penale, ove non costituisca reato più grave.

ART. 7.

L'albo nazionale è tenuto presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 8.

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti da almeno due anni nei ruoli dei periti ed esperti nei relativi ruoli delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e negli elenchi dei tribunali per lo specifico settore competente, hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale, di cui all'articolo 1, senza alcuna formalità, e comprovano di avere esercitato, alla medesima data, l'attività di consulente del ramo da almeno due anni e senza interruzioni.

ART. 9.

Il regolamento di attuazione della presente legge specificherà le norme relative all'esercizio della professione, alla tenuta dell'albo, nonché alle norme relative agli organi periferici della categoria.

Tale regolamento sarà redatto da una apposita commissione istituita, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.